

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI
RIPOSO COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. in data 19.11.2004 n.40

TITOLO I : ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 (Finalità)

1. Nel Comune di Caltrano , denominato Comune nel presente regolamento, opera una casa di riposo comunale per anziani con sede in Via Roma n. 45, gestita in amministrazione diretta.
2. La struttura ha lo scopo di accogliere persone autosufficienti e non , offrendo loro la necessaria adeguata assistenza .
3. La casa di riposo comunale di Caltrano , denominata struttura nel presente regolamento , è una residenza collettiva di persone che intendono condurre una vita comunitaria .
4. Il presente regolamento disciplina l'attività della struttura ed il comportamento degli ospiti

Articolo 2 (Comitato consultivo)

1. Alla programmazione organizzativa della attività della casa di riposo collabora un apposito comitato consultivo composto da sei persone :
 - a) due membri di diritto ;
 - b) quattro membri nominati dal Sindaco, di cui un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza e due cittadini residenti Caltrano ;
2. Sono membri di diritto il Sindaco o suo delegato , scelto tra i componenti del consiglio comunale, che ne assume la presidenza e l'assessore ai servizi sociali .
3. I componenti prestano la loro opera gratuitamente , salvo il rimborso delle spese documentate .
4. Il comitato consultivo si riunisce presso la casa di riposo ed elegge nel proprio seno il vice presidente.
5. Funge da segretario un dipendente della amministrazione comunale nominato dal sindaco.
6. Quest'ultimo non ha diritto di voto.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 ha funzioni consultive, propositive e collaborative in merito al funzionamento della struttura .
2. In particolare il comitato consultivo :
 - a) collabora con gli organi competenti del Comune alla gestione delle attività programmate ;
 - b) riferisce semestralmente alla Giunta Comunale sul funzionamento della struttura nel rispetto del presente regolamento ;
 - c) esprime il proprio parere su quanto ad esso sottoposto dagli organi del Comune in merito alla attività della struttura ;
 - d) propone all'organo comunale competente soluzioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della struttura volte ad introdurre miglioramenti nella struttura medesima ;

Articolo 4 (Durata)

1. Il Comitato ha la stessa durata dell'organo che lo ha eletto e in ogni modo, rimane in carica fino al rinnovo che deve avvenire nei tempi previsti dalla legge.
2. I suoi membri sono rieleggibili .

Articolo 5 (Sedute)

1. Il comitato consultivo si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi ed in seduta straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal presidente o da due membri.
2. Le riunioni sono valide quando è presente la metà dei membri .
3. Almeno una volta all'anno il comitato si riunisce alla presenza degli ospiti e dei loro familiari
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti . Gli astenuti si intendono computati ai fini dei presenti e non tra i votanti .
5. In caso di parità , prevale il voto del presidente .
6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario .

Articolo 6 (Decadenza)

1. I componenti del comitato consultivo che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica con provvedimento del Sindaco il quale provvede alla loro sostituzione .

TITOLO II : FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Articolo 7 (Criteri per l'accoglimento dell'ospite)

1. I criteri ed il procedimento per l'inserimento nella struttura sono stabiliti nella carta dei servizi della casa di riposo .
2. Il Comune ha facoltà di trasferire l'ospite in altro alloggio all'interno della struttura qualora mutino le condizioni fisiche e/o psichiche rispetto alle condizioni iniziali di accoglimento .
3. Qualora i bisogni assistenziali dell'ospite siano tali da mettere a rischio la sicurezza e la incolumità dell'ospite , in quanto non più compatibili con i servizi offerti dalla casa di riposo, l'ospite stesso, sentito l'organo competente, (ora la Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) ed informati i parenti può essere trasferito in altra struttura idonea .
4. Per casi di particolare gravità è disposta la dimissione dell'ospite i cui familiari non accettino il trasferimento in altra struttura .
5. L'individuazione della nuova struttura di accoglimento, compatibile con il nuovo profilo assistenziale venutosi a creare, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dall'ospite o da chi ne fa le veci.

Articolo 8 (Obblighi dell'ospite)

1. L'ospite è obbligato a :

- a) rispettare le norme stabilite nel presente regolamento e nella carta dei servizi;
- b) osservare le normali regole di igiene;
- c) mantenere in buono stato l'alloggio ed adeguarsi alle richieste del Comune , al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- d) segnalare alla coordinatrice eventuali anomalie;
- e) consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dalla coordinatrice di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, riparazioni, controlli;
- f) risarcire i danni arrecati a cose o persone per propria incuria o trascuratezza ;
- g) non ospitare nel proprio alloggio persone, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia, salvo espressa autorizzazione della coordinatrice;
- h) versare mensilmente , in via anticipata , la retta mensile e saldare le spese eventualmente addebitate;
- i) rispettare il silenzio nella fascia oraria stabilita dall'organo competente , attualmente fissata) :
 - i.1) nei locali comuni dalle ore 22.00 alle ore 7.00
 - i.2) nella propria stanza e nella zona notte dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00
- j) non uscire dalla struttura dopo l'orario stabilito dall'organo competente, ora fissato nelle ore 21.00 , salvo espressa autorizzazione della coordinatrice;
- k) rientrare entro le ore 21.00, salvo espressa autorizzazione della coordinatrice;
- l) mantenere con il personale di servizio e con gli altri ospiti rapporti di reciproco rispetto e comprensione ;
- m) richiedere le prestazioni contemplate dal normale programma di servizio;
- n) non stendere alle finestre capi di biancheria;
- o) ad utilizzare in camera solo fornelli autorizzati ed apparecchi non rumorosi;
- p) non gettare rifiuti o altro materiale dalle finestre;
- q) non gettare nei sanitari materiale occludente;
- r) non fumare nei locali ;
- s) non provocare disturbi di qualsiasi natura;
- t) non asportare dai locali oggetti in dotazione degli stessi ;
- u) utilizzare apparecchi audiovisivi negli orari di cui alla lettera i) del presente articolo, senza l'utilizzo di apposite cuffie .
- v) comunicare per iscritto alla coordinatrice ogni assenza volontaria dalla struttura

Articolo 9 (Retta)

1. La retta può essere in qualsiasi momento modificata in relazione alla variazione del costo della vita ed ai servizi erogati, sentito il comitato consultivo e previa approvazione dall'organo competente .

Articolo 10 (Orari)

1. L'ospite può ricevere visite negli orari stabiliti dal Comune.
2. L'ospite gode della massima libertà salvo particolari limitazioni imposte dal suo stato di salute e comunque nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Tali limitazioni sono stabilite dal medico curante .

Articolo 11 (Custodia)

1. Il Comune al fine di tutelare i beni degli ospiti , quando questi non sono in grado di provvedervi di persona, non permette ad alcuno di asportare effetti personali senza apposita autorizzazione rilasciata dal dipendente competente.

Articolo 12 (Responsabilità)

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per valori conservati dagli ospiti e declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, ai beni degli ospiti.

TITOLO III : SERVIZI FORNITI

Articolo 13 (Assistenza medico infermieristica)

1. Il Comune mette a disposizione dei medici convenzionati e specialistici un ambulatorio medico ed affida le prestazioni di carattere infermieristico al proprio personale che è tenuto a :

- a) chiamare il medico in caso di necessità;
- b) provvedere alla somministrazione e provvista di farmaci prescritti dal medico;
- c) organizzare l'eventuale ricovero ospedaliero;
- d) verificare che l'ospite segua la dieta e la cura prescritta;
- e) curare l'igiene degli ospiti che non possono provvedervi personalmente;

2. Il Comune non fornisce il servizio di accompagnamento degli ospiti presso strutture esterne all'Ente, che sono a totale carico dei parenti degli ospiti.

3. L'onere per le prestazioni mediche, farmaceutiche , specialistiche ed ospedaliere sono a totale carico dell'ospite.

4. Il Comune declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persona non autorizzata dall'Ente stesso.

5. Per gli ospiti classificati autosufficienti l'assistenza medico-sanitaria è assicurata dalla U.L.S.S. competente per territorio mediante i medici di medicina generale .

6. Per gli ospiti classificati non autosufficienti l'assistenza medico – sanitaria è assicurata mediante specifica convenzione sottoscritta dal Comune con l' U.L.S.S. competente per territorio .

Articolo 14 (Assistenza e cura della persona)

1. L' assistenza e la cura della persona è garantita nell'arco delle ventiquattro ore da operatori socio sanitari secondo gli standard fissati dalla Regione Veneto .

Articolo 15 (Vitto)

1. Le modalità di gestione del servizio di refezione sono stabilite dall'organo comunale competente.
2. Attualmente il servizio si svolge secondo le modalità descritte nella carta dei servizi .

Articolo 16 (Rapporti con il personale)

1. Qualora l'ospite o chi per esso necessiti di prestazioni non comprese nel normale programma di servizio, tali richieste devono essere segnalate alla coordinatrice.
2. I familiari degli ospiti devono mantenere con il personale in servizio un rapporto corretto e costruttivo.

Articolo 17 (Apparecchi radio televisivi)

1. Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata, se esistente.
2. E' a carico dell'ospite il pagamento dell'eventuale canone al concessionario dell'emittente

**Articolo 18
(Guardaroba)**

1. Il servizio di lavanderia e stireria del corredo personale è a carico degli ospiti.

**Articolo 19
(Telefono)**

1. Il servizio telefonico è centralizzato.
2. Tutte le comunicazioni sono regolate dal centralino mediante apparecchiatura contascatti.
3. Il costo delle telefonate deve essere rimborsato al termine dell'utilizzo .

**Articolo 20
(Posta)**

1. La posta degli ospiti viene smistata dall'ufficio amministrativo e tenuta a disposizione dei familiari per le persone assistite non autosufficienti .

TITOLO IV : DIMISSIONI DELL'OSPITE – SANZIONI
--

**Articolo 21
(Recesso)**

1. L'ospite può disdire in qualsiasi momento il soggiorno, previa comunicazione scritta da presentare al Comune almeno trenta giorni prima di lasciare l'alloggio .
2. In caso di inosservanza del termine al comma 1, l'ospite è tenuto al pagamento della retta corrispondente ai trenta giorni di preavviso.

**Articolo 22
(Decesso)**

1. In caso di decesso dell'ospite, le persone indicate nella scheda anagrafica di ingresso, provvedono alle onoranzi funebri.
2. La struttura garantisce :
 - a) assistenza medica per espletare le certificazioni previste dalla legge ;
 - b) preparazione della salma ;
3. Gli effetti personali e quant'altro di proprietà dell'ospite sono consegnati agli eredi o a persona delegata dagli stessi.

Articolo 23 (Sanzioni)

1. L'organo competente, sentito il personale dipendente ed il comitato consultivo, richiama ed eventualmente allontana l'ospite che :

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria ;
- b) commetta gravi infrazioni al regolamento ;
- c) sia moroso nel pagamento della retta per una mensilità ;
- d) superi i 60 giorni annuali di assenza volontaria .

TITOLO V : VOLONTARIATO

Articolo 24 (Volontariato)

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione di personale volontario.
2. Gli interessati devono presentare istanza scritta al Comune dichiarando di essere a conoscenza e di rispettare le norme che regolano la casa di riposo.
3. A favore del personale volontario, il Comune stipula una assicurazione contro gli infortuni.
4. La prestazione volontaria è a titolo gratuito , salvo il rimborso delle spese, purchè documentate e preventivamente autorizzate .

Articolo 25 (Servizio civile)

1. Il Comune può avvalersi del personale di cui alla legge n. 64 del 6 marzo 2001 "Istituzione del servizio civile nazionale" .